

OGGETTO: Regolamento degli interventi per l'emergenza abitativa, riserve, mobilità e Commissione ERP ai sensi della L.R.T. 96/1996 come modificata dalla L.R.T. 41/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale toscana 20 dicembre 1996 n°96, come modificata dalla legge regionale 31 marzo 2015 n°41 ed in particolare l'art.3, il quale dispone che i comuni, nell'ambito territoriale di riferimento, procedono con apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni di tale legge, all'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di mobilità.

Preso atto che con Delibera n. 65 del 10/03/2016 della Conferenza Permanente dei Comuni del L.O.D.E. PISANO è stato approvato il regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale toscana n.96 del 20/12/1996 come modificata dalla legge regionale n. 41 del 31/03/2015;

Considerato quanto disposto da tale regolamento:

- all'art. 5 "Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione, mobilità degli alloggi di ERP" che recita: *"La Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione e mobilità è nominata dal Sindaco del Comune territorialmente competente o dai Sindaci dei comuni interessati in caso di commissioni intercomunali ed è formata, da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 membri, scelti tra dirigenti e funzionari del Comune, dirigenti e funzionari del soggetto gestore ai sensi della L.R.T. 77/1998 (d'ora in poi ente gestore), dirigenti o funzionari dei Servizi di Assistenza Sociale di riferimento, esperti in materia, soggetti esterni all'Amministrazione scelti tra esperti di comprovata esperienza in materia di politiche della casa. La suddetta Commissione potrà, altresì, essere consultata dal Comune ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il regolamento interno della Commissione, adottato nella seduta di insediamento, dispone in ordine alle convocazioni della Commissione e alle modalità di voto, garantendo l'efficacia e la celerità dei lavori. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito per tutti i componenti"*;
- all'art.14 "Mobilità d'ufficio" che recita: *"Il Comune può effettuare mobilità d'ufficio o sulla base di un programma di mobilità ai sensi dell'art.22 della legge o su segnalazione dell'Ente Gestore che debba effettuare interventi di manutenzione non prorogabili che non consentono la permanenza del nucleo nell'appartamento"*;
- all'art.16 "Utilizzo alloggi di ERP per emergenza abitativa" che recita: *"Ai sensi dell'art.13/ter della legge regionale è facoltà di ogni Comune costituire una riserva di alloggi per risolvere specifiche situazioni di disagio abitativo. Nel caso in cui il Comune decida di costituire la riserva annuale deve redigere specifica graduatoria come prevista al comma 4 del citato art. 13/ter. In tal caso le modalità di attuazione sono stabilite autonomamente dal Comune"*;

Rilevato quanto disposto dalla legge regionale n°41/2015 all'art. 13-ter *"Utilizzo autorizzato degli alloggi"* ed in particolare che *"nell'ambito della percentuale massima di riserva del 35 per cento degli alloggi da concedere annualmente in assegnazione, i comuni possono disporre autorizzazioni all'utilizzo provvisorio di alloggi di ERP"* nelle ipotesi, per la durata e per i fini nella norma stessa specificati;

Visto quanto stabilito dalla delibera di G.C. n°133 del 22 ottobre 2008 avente ad oggetto: *"Commissione in materia di bandi per assegnazione e mobilità istituita con deliberazione G.C. n°62 del 31 maggio 2004 - modifica composizione e competenze"*;

Visto, inoltre, quanto disposto dalla deliberazione di C.C. n°80 del 16 dicembre 2008 avente ad oggetto “*Regolamento degli interventi per l'emergenza casa. Modifica*”;

Visto, infine, quanto disciplinato con la delibera di G.C. n. 247 del 19 dicembre 2012 avente ad oggetto “*Riserve per assegnazioni di alloggi ordinarie e straordinarie e criteri per la mobilità*” in merito a riserve di alloggi per sfratti e per emergenza abitativa e mobilità;

Considerato che il nuovo quadro normativo delineato dalla legge regionale n°41/2015 e dal conseguente regolamento LODE, determinano la necessità di modificare il vigente regolamento in materia di emergenza abitativa e dettare nuove disposizioni in merito alle riserve di alloggi ed alla composizione della Commissione ERP;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge regionale n. 96 del 20 dicembre 1996;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del “*Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali*” T.U.E.L., approvato con D.L.G. del 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche e integrazioni, dal dirigente della Direzione DD-16 Piano strutturale di area e pianificazione sovracomunale - Politiche della casa - Ambiente, (**Allegato A**) nel quale si attesta che la deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DELIBERA

1. di approvare il nuovo “*Regolamento degli interventi per l'emergenza casa, la mobilità e la Commissione ERP*” come risultanti dal testo che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale **Allegato B**);
2. di dare atto che il presente regolamento sostituisce integralmente quanto disposto con:
 - la delibera di G.C. n. 247 del 19 dicembre 2012 avente ad oggetto “*Riserve per assegnazioni di alloggi ordinarie e straordinarie e criteri per la mobilità*”,
 - la delibera di G.C. n°133 del 22 ottobre 2008 avente ad oggetto: “*Commissione in materia di bandi per assegnazione e mobilità istituita con deliberazione G.C. n°62 del 31 maggio 2004 - modifica composizione e competenze*”;
 - la deliberazione di C.C. n°80 del 16 dicembre 2008 avente ad oggetto “*Regolamento degli interventi per l'emergenza casa. Modifica*”.

Allegato A) Parere

Allegato B)

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, LA MOBILITÀ E LA COMMISSIONE ERP AI SENSI DELLA L.R.T. N°96/1996 COME MODIFICATA DALLA L.R.T. N°41/2015.

TITOLO I - UTILIZZO AUTORIZZATO

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

ART.2 – DEFINIZIONI

ART. 3 - DESTINATARI

ART. 4 - DICHIARAZIONI DOCUMENTALI E VERIFICHE PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI

ART. 5 - MODALITA' DI ACCESSO AGLI ALLOGGI ERP IN REGIME DI UTILIZZO AUTORIZZATO

ART. 6 - COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

ART. 7- CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

ART. 8 - SOLUZIONI IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO

ART. 9 - MODALITÀ DI UTILIZZO

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

TITOLO II – ALTRI INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA.

ART.11 - OGGETTO E FINALITÀ

ART.12 - DEFINIZIONI

ART.13 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER L'EMERGENZA ABITATIVA

ART.14 - REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'EMERGENZA

ART.15 - GLI INTERVENTI COMUNALI PER L'EMERGENZA ABITATIVA

ART.16 - CASI DI ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI

ART.17 - COMMISSIONE TECNICA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA ABITATIVA

ART.18 - PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DELL'EMERGENZA

ART.19 – CRITERI IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO

TITOLO III – MOBILITA' E COMMISSIONE ERP

ART.20 - MOBILITA' EXTRAGRADUATORIA

ART 21 - COMMISSIONE ERP

ART.22 - NORMA FINALE

PARTE I - EMERGENZA ABITATIVA

TITOLO I - UTILIZZO AUTORIZZATO

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Disciplinare regolamento regola l'individuazione dei criteri e dei requisiti per procedere al conferimento dell'alloggio secondo la modalità dell' 'Utilizzo Autorizzato' degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nei confronti di persone che versano in condizione di emergenza abitativa e che non trovano risposta nel bando ERP ordinario.

Art. 2 – DEFINIZIONI

2.1. Utilizzo Autorizzato: l'utilizzo autorizzato dell'alloggio è una modalità di conferimento provvisoria di un'unità abitativa del patrimonio ERP a persone che si trovano in emergenza abitativa.

2.2 Emergenza abitativa: è riferita a situazioni abitative problematiche di immediata gravità emergenti nel Comune di Pisa che non trovano risposta nel bando E.R.P. ordinario, richiedendo specifici ed ulteriori interventi di supporto e di presa in carico da parte dei Servizi Sociali Territoriali.

L'intervento di sostegno si rivolge a tutti quei nuclei familiari che integrano almeno uno dei seguenti requisiti:

- procedimento di sfratto per morosità incolpevole;
- inagibilità dell'alloggio dichiarata e documentata dalle Autorità competenti;
- condizioni di antigienicità dell'alloggio certificate dalle Autorità preposte;
- perdita del posto di lavoro, riduzione dell'orario di lavoro o malattia grave;
- titolo esecutivo di rilascio dell'immobile;
- sentenza di separazione con obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento dei figli da parte del coniuge al quale non è riconosciuta la conservazione della casa coniugale;
- gravi cause sociali o sanitarie accertate dai Servizi Sociali e specialisti per nuclei familiari presi in carico per i quali la risorsa 'casa', collegata ad altri interventi sociali è determinante per il reinserimento sociale ed il recupero dell'autonomia.

2.3. Nuclei familiari: sono quelli costituiti dai coniugi e dai figli riconosciuti. Fanno parte del nucleo familiare anche il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini di secondo grado, purché conviventi e anagraficamente inseriti nel medesimo stato di famiglia. Per nucleo familiare si intende anche il nucleo composto da una sola persona.

Art. 3 – DESTINATARI

Hanno accesso allo strumento regolamentato dal presente regolamento i nuclei familiari che siano in possesso dei requisiti di cui alla L.R.T. n°96/1996 come modificata dalla 41/2015 (articolo 5, comma 1 – Tabella A) e integrino le condizioni di seguito declinate:

- siano in carico ai Servizi Sociali Territoriali e che seguano il progetto di aiuto redatto dall'Operatore Sociale di riferimento;
- abbiano perso l'alloggio o si trovino nell'imminenza di perderlo per una delle motivazioni contemplate dall'art 13-ter L.R.T. 96/1996 come modificata dalla 41/2015;

- non riescano a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato, né altra sistemazione alloggiativa provvisoria;
- non abbiano trovato una soluzione attraverso gli altri strumenti disciplinati dal presente Regolamento;
- non abbiano rinunciato all'assegnazione di alloggio ERP;

Art 4 – DICHIARAZIONI DOCUMENTALI E VERIFICHE PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso indagini proprie e di quelle degli organi statali competenti, con le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci. Secondo quanto disposto dal DPR 28.12.2000 n. 445, il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti relativamente alle situazioni soggettive declinate nel presente Disciplinare e previste dalla norma regionale.

L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (art. 47, co.1) del DPR 28.12.2000 n. 445.

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, terzo comma).

Le disposizioni di cui al DPR 445/2000 si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea (art.3, comma 1).

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono *“utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”* (art. 3, secondo comma).

Inoltre, al di fuori dei casi di cui sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono *“utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante”* (art. 3, co. 3).

Al di fuori dei casi sopra elencati, gli stati, le qualità personali e i fatti sono invece documentati mediante *certificati o attestazioni* rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri (art. 3, quarto comma).

Il Comune di Pisa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000, procederà ad *“effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47”*. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, c. 1) del citato DPR: *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”*, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai sensi dell'art. 43, comma primo, del D.P.R. 445/2000 *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”*.

Il succitato articolo, al comma secondo, recita quanto segue: *“Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente”*.

Documentazione allegabile alla domanda di cui al successivo articolo 5:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità (da allegare sempre);
- certificazione attestante l'invalidità civile o attestazione di handicap ai sensi della L. 104/92;
- provvedimento esecutivo di sfratto, licenza di finita locazione, provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento con ordine di rilascio dell'alloggio, ordini di rilascio dell'alloggio di altra natura;
- certificato ASL attestante l'antigienicità dell'alloggio, presenza di barriere architettoniche, abitazione in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione;
- contratto di locazione;
- documenti utili per valutare la morosità incolpevole ai sensi dell'art. 13 ter comma 3 della LRT 96/1996 come modificata dalla LRT 41/2015 (licenziamento, cassa integrazione, malattia grave, ecc.);
- qualsiasi documento sia ritenuto utile ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio, comprovante una delle condizioni di cui all'art. 7 del presente Disciplinare;
- certificati o attestazioni relativi all'assenza diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione ubicati all'estero rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale (come meglio specificato al presente articolo).

5 – MODALITA' DI ACCESSO AGLI ALLOGGI E.R.P. IN REGIME DI UTILIZZO AUTORIZZATO

L'accesso all'utilizzo autorizzato di un alloggio E.R.P. è consentito soltanto previa presentazione della domanda, secondo le modalità definite nel presente disciplinare.

Le domande dovranno essere presentate e compilate, esclusivamente, sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Politiche Abitative che sarà disponibile presso: l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, il Front-Office dei Servizi Sociali e degli Uffici delle Politiche Abitative o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente (<http://www.comune.pisa.it/it/home>).

Le domande, debitamente sottoscritte, corredate da copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, e di tutta la necessaria ed idonea documentazione di cui al precedente articolo 4, potranno essere consegnate a mano e protocollate presso gli appositi uffici comunali (Front-Office del Servizio Sociale e Politiche Abitative o Ufficio Protocollo) oppure inviate per posta a mezzo raccomandata A/R (indirizzata al Comune di Pisa, Ufficio Politiche Abitative, Via E. Fermi 4, 56026 Pisa) farà fede la data di arrivo al protocollo o tramite posta certificata al seguente indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it.

La domanda dovrà essere ripresentata ad ogni variazione significativa della situazione familiare con cadenza annuale, a pena di esclusione dalla graduatoria.

Art. 6 – COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ufficio delle Politiche Abitative procederà agli accertamenti circa il possesso dei requisiti e all'istruttoria delle domande dopo aver acquisito le relazioni tecniche del Servizio Sociale Territoriale per ogni nucleo in carico. Tutte le domande verranno sottoposte al parere della Commissione tecnica emergenza abitativa.

L'Amministrazione Comunale dispone l'autorizzazione all'utilizzo autorizzato, provvisorio di alloggi ERP, nell'ambito della percentuale massima di riserva del 35% degli alloggi da concedere annualmente in assegnazione con il riparto seguente: nel limite del 25% per i casi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 7 e del 10% per tutti i casi di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i), l), m), n) del medesimo articolo.

La Commissione emergenza abitativa esamina le domande pervenute nei termini stabiliti, attribuisce i punteggi secondo la tabella che segue e forma due graduatorie specifiche per i nuclei di cui sono accertate le condizioni citate alle lettere c) e d) e di quelli di cui alle lettere a), b), e), f), g), i), l), m), n) del precedente comma.

Le domande possono essere presentate durante tutto l'anno solare e la graduatoria è aggiornata dalla Commissione emergenza trimestralmente.

Art. 7 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Le domande per l'accesso all'utilizzo autorizzato di alloggi ERP vengono inserite nell'apposita graduatoria, di cui al precedente art.6, sulla base del punteggio ottenuto con riferimento alle condizioni di attribuzione indicate di seguito:

- | | |
|--|--------------|
| a) pubbliche calamità | Pt. 1 |
| b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza | Pt. 1 |
| c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che non siano stati intimati per inadempienza contrattuale, con esclusione dei contratti transitori non ad uso di abitazione principale. È equiparata al provvedimento esecutivo di sfratto la licenza per finita locazione, purché relativa a contratto di locazione già scaduto alla data di pubblicazione del bando | Pt. 3 |
| d) morosità incolpevole per le seguenti specifiche cause: | Pt. 5 |
| - perdita del lavoro per licenziamento; | |
| - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; | |
| - cassa integrazione ordinaria o straordinaria; | |
| - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; | |
| - cessazione di attività libero- professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; | |
| - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. | |

Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), l'utilizzo dell'alloggio è autorizzato qualora il conduttore sia inadempiente al pagamento di un canone annuo o di una quota annua di mutuo, superiore ad un terzo della situazione economica di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.RT. 96/96 e ss.mm.ii.

- | | |
|--|--------------|
| e) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata; | Pt. 3 |
| f) grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato; | Pt. 5 |
| g) provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio; | Pt. 2 |
| h) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio; | Pt. 2 |
| i) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100%; | Pt. 3 |

l) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio- sanitario; **Pt. 4**

m) soggetti fruitori di interventi socio- terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico- fisica o di disagio socio- familiare; **Pt. 6**

ART. 8 – SOLUZIONI IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO

In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti ulteriori criteri di priorità:

1. maggiore storicità di presenza nel territorio del comune di Pisa.
2. maggiore numero di accessi;
3. maggiore numero di figli in carico o di anziani presenti nel nucleo familiare;
4. minore ISEE;

I criteri sopra elencati si intendono in ordine gerarchico, pertanto qualora il primo criterio non sia risolutivo per attribuire la priorità si passerà al successivo.

Art. 9 – MODALITA' DI UTILIZZO

Gli alloggi di cui al punto m) sono assegnati sulla base di programmi di intervento del Comune di Pisa;

Gli alloggi vengono utilizzati per le finalità ivi previste per tutto il periodo in cui perdurino le esigenze che ne hanno determinato la loro destinazione speciale;

Ogni due anni il Comune effettuerà delle verifiche sulla permanenza dei requisiti per la prosecuzione del periodo di assegnazione;

L'utilizzazione degli alloggi concessi ai sensi degli **articoli di cui sopra** è autorizzata per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria e comunque fino ad un termine massimo di sei anni. Venute meno le condizioni che ne hanno determinato l'autorizzazione e, comunque, decorso il suddetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo **34 L.R.T. 41/2015 in materia di occupazione degli alloggi. (Art. 633 c.p.)**;

E' consentita la permanenza nell'alloggio con autorizzazione all'utilizzo dello stesso a soggetti non titolari del diritto di assegnazione sulla base della ricognizione di cui all'articolo 13 L.R.T. n°96/1996, ma aventi titolo, in base alle vigenti disposizioni di legge, al subentro nel contratto di locazione dell'assegnatario;

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3 L.R.T. n°96/1996, l'ente gestore procede alla stipula di un contratto di locazione a tempo determinato;

L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dell'alloggio non costituisce titolo per l'assegnazione definitiva ordinaria, ma costituisce punteggio per la formazione delle graduatorie di accesso per i bandi di assegnazione;

In costanza di utilizzazione temporanea resta, peraltro, precluso qualsiasi incremento nella composizione del nucleo familiare non derivante da nascite, adozioni e affidamenti preadottivi.

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare si rinvia a quanto disposto dalla L.R.T. n°96/1996 come modificata dalla L.R.T. 41/2015, e dalla normativa nazionale di settore.

TITOLO II – ALTRI INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA

Art. 11 – OGGETTO E FINALITA’.

Il presente Regolamento ha per oggetto l’individuazione e la disciplina delle modalità di gestione del fenomeno dell’emergenza abitativa, illustrando il novero degli strumenti e degli interventi dell’Ente comunale oltre quello sopra definito e disciplinato come utilizzo.

Art. 12 – DEFINIZIONI.

2.1. Emergenza abitativa: è riferita a situazioni abitative problematiche di immediata gravità emergenti nel Comune di Pisa che non trovano risposta nello strumento dei bandi E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) richiedendo specifici ed ulteriori interventi di supporto e presa in carico ai servizi sociali territoriali. Il supporto si rivolge a tutti quei nuclei familiari che integrino almeno uno dei seguenti requisiti:

- procedimento di sfratto per morosità incolpevole;
- inagibilità dell’alloggio dichiarata e documentata dalle autorità competenti;
- condizioni di antigienicità dell’alloggio attestate e certificate dalle autorità competenti.

2.2. S.d.S. pisana: è il Consorzio costituito dai Comuni dell’area pisana insieme all’Azienda USL per la gestione associata dei servizi socio-sanitari a cui il Comune di Pisa conferisce apposita delega per la gestione dell’emergenza abitativa, destinando proprie risorse sia relative al Fondo Sociale per l’Emergenza Abitativa che all’impiego di professionalità adeguate (operatori e assistenti sociali) per l’attivazione degli interventi previsti ai punti dal presente Regolamento.

2.3. Nuclei familiari: sono quelli costituiti dai coniugi e dai figli riconosciuti. Fanno parte del nucleo familiare anche il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini di secondo grado, purché conviventi e anagraficamente inseriti nel medesimo stato di famiglia. Per nucleo familiare si intende anche il nucleo composto da una sola persona.

2.4. Minimo vitale: deve intendersi la risorsa economica di cui dispone il nucleo o il soggetto richiedente il beneficio così come definito e considerato dal Regolamento generale per la prestazione di servizi in campo sociale in vigore o come modificato nel tempo dalla competente struttura della S.d.S.

Art. 13 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI COMUNALI PER L’EMERGENZA ABITATIVA.

Hanno diritto ad accedere alle prestazioni di cui al presente Regolamento, compatibilmente con le risorse finanziarie destinate a tali interventi, i nuclei fragili (es.: con minori, anziani, diversamente abili, ecc.) in condizioni di emergenza abitativa e dunque, i nuclei residenti nel Comune di Pisa in possesso dei requisiti e della storicità di presenza sul territorio comunale prevista nelle condizioni di accesso del presente Regolamento di cui al successivo art.4, che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

- siano in carico ai Servizio Sociale Territoriale professionale e seguano il progetto di aiuto redatto dall’Assistente Sociale di riferimento;
- abbiano perso l’alloggio o si trovino nell’imminenza di perderlo a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo od ordinanza di sgombero per la tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale, oppure si trovino in condizioni di grave disagio sociale attestato dai competenti servizi;
- posseggano i requisiti per l’assegnazione di un alloggio ERP, indicati nell’Allegato A della legge regionale 20 dicembre 1996, n°96 “*Disciplina per l’assegnazione, gestione, e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*”, come modificata dalla Legge regionale 31 marzo 2015, n°41, salvo casi eccezionali di comprovata gravità socio-sanitaria;
- non riescano a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato, né altra sistemazione alloggiativa provvisoria.

Art. 14 – REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’EMERGENZA.

Per poter accedere alle prestazioni previste dal presente Regolamento è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Pisa da almeno 2 anni;
- cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’U.E., o nei casi di cittadinanza di uno stato non appartenente all’U.E. in possesso di: permesso di soggiorno o carta di soggiorno come stabilito dalla normativa vigente;
- reddito ISEE, così come individuato dal regolamento delle prestazioni sociali della S.d.S. pisana;
- non titolarità da parte di anche un solo componente il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso di alloggio situato in ogni parte del territorio nazionale ed estero;

Ai fini del presente Regolamento si considera il nucleo familiare, così come indicato al precedente art. 2.2.3.

I soggetti/nuclei familiari beneficiari dell'intervento devono, altresì, trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- 1) esecuzione forzata di sfratto per morosità incolpevole nel pagamento del canone dovuta comunque a motivazioni socio-economiche, secondo quanto indicato dall'art.30 c.4 della legge regionale n°96/1996, come modificata dalla L.R.T. n°41/2015;
- 2) ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale;
- 3) sgombero dell'alloggio di servizio, per cessazione del rapporto di lavoro, in caso di ristrutturazione, fallimento o cessazione dell'attività della società proprietaria;
- 4) per separazione, solo a favore del coniuge che deve abbandonare l'alloggio coniugale.
- 5) espropriazione forzata dell'alloggio di proprietà con procedimento esecutivo coattivo in corso a seguito di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. Per consistente si intende la perdita della capacità reddituale del nucleo di almeno la metà rispetto alla condizione antecedente.

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso indagini proprie o mediante gli organi statali competenti e la Guardia di Finanza, con le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci.

Secondo quanto disposto dal DPR 28.12.2000 n. 445, il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti relativamente alle situazioni soggettive declinate nel presente regolamento e previste dalla norma.

Il Comune di Pisa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000, procederà ad *“effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”*.

Ai sensi dell'art. 3 del citato DPR, i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Al di fuori di questi casi i cittadini non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. In tutti gli altri casi, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Sulla base di quanto introdotto dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n.183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, che ha integrato l'art.40 del DPR 445/2000, secondo cui: *“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”*.

Ai sensi dell'art.3 del DPR 445/2000 le disposizioni di tale norma si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 43 comma 1 del medesimo D.P.R. *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.”*

In virtù dell'art.43, comma 2 *“Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.”*

Visto che la verifica da parte della Pubblica Amministrazione del requisito in merito all'assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati all'estero, relativamente ai soggetti UE di provenienza non italiana non è autorizzata dal Paese di provenienza e valutando che tale situazione non consente alla pubblica amministrazione italiana di effettuare un

accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti, né controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti UE di provenienza non italiana, si rende indispensabile per l'Amministrazione Comunale, di procedere alla verifica del requisito in merito, all'assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati all'estero, relativamente anche ai soggetti UE di provenienza non italiana al fine di operare quel controllo che viene effettuato anche nei confronti dei cittadini italiani. Pertanto, ai fini dell'accesso agli interventi del presente regolamento, si specifica che:

- sebbene venga accettata per i soggetti UE, di provenienza non italiana, l'autocertificazione dei requisiti di cui al precedente capoverso al momento della presentazione della domanda, si renderà necessario richiedere i certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di provenienza;
- tali certificazioni devono essere presentate non solo dal soggetto che sottoscrive la domanda, ma anche da tutti i componenti il nucleo familiare di origine non italiana;
- a tutte le certificazioni redatte in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, conforme al testo straniero, autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale;
- ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
- al di fuori di questi casi i cittadini non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Art. 15 – GLI INTERVENTI COMUNALI PER L'EMERGENZA ABITATIVA.

Gli interventi per i nuclei in condizione di emergenza abitativa di cui al precedente punto sono i seguenti:

- a) Contributi comunali a cura del Fondo Sociale per l'Emergenza Abitativa;
- b) Concessione temporanea di alloggi comunali o procurati destinati all'emergenza;
- c) Albergazione temporanea.

La soglia di accesso al beneficio è verificata tramite documentazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, ai sensi del DPCM 159/2013.

a) Contributi comunali a cura del Fondo Sociale per l'Emergenza Abitativa per nuclei indigenti (con ISEE al di sotto della soglia del minimo vitale):

1) per la permanenza nell'alloggio. Nel caso di morosità incolpevole maturata o rischio di morosità incolpevole sui canoni di locazione dovuti dal conduttore al locatore potrà essere concessa la corresponsione di un contributo per la copertura totale o parziale della morosità o per prevenirla per la durata massima di anni 1 (uno), rinnovabile una sola volta, se perdura la situazione di indigenza e sussiste il rischio di perdita dell'alloggio condotto in locazione.

2) per la ricerca di nuovo alloggio. E' un intervento finalizzato a sostenere i nuclei indigenti che si trovano nelle condizioni di emergenza abitativa e sono alla ricerca di un alloggio sul mercato privato. Potrà essere concessa la corresponsione di un contributo per il pagamento di importi a titolo di deposito cauzionale per una sola volta, salvo casi eccezionali da valutarsi ai fini di un'ulteriore erogazione. Può, inoltre, essere concessa la corresponsione di un contributo a sostegno dei canoni di locazione per la durata massima di anni 1 (uno), rinnovabile una sola volta, se perdura la situazione di indigenza e sussiste il rischio di perdita dell'alloggio reperito grazie al contributo.

I contributi comunali sopraelencati, messi a disposizione per la gestione dell'emergenza abitativa, sono erogati dall'ufficio Alta Marginalità S.d.S. pisana a seguito di valutazione dei casi da parte del Servizio Sociale Territoriale, il quale formula la proposta di intervento all'apposita Commissione di cui al successivo art.16 per la decisione finale di ammissione/non ammissione al beneficio.

In tutti i casi in cui il soggetto beneficiario di un contributo tra quelli sopraindicati ottenga nello stesso anno di riferimento, partecipando al relativo bando comunale annuale, anche il contributo statale erogato ai sensi

della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 "*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*", il contributo comunale, già corrisposto tramite la S.d.S. pisana, a valere sulle risorse del Fondo Sociale per l'Emergenza Abitativa, vale come anticipazione del contributo statale sopracitato riferito al medesimo periodo.

Pertanto, il beneficiario del contributo di cui alla legge n°431/1998, riceverà lo stesso soltanto nella misura in cui sia superiore a quanto ricevuto in via anticipata dalla S.d.S. e solo per tale maggiore differenza. In caso contrario quanto a lui spettante e già anticipato dalla S.d.S. sarà, invece, versato dal Comune direttamente alla S.d.S. stessa per rimpinguare il Fondo Sociale per l'emergenza abitativa.

b) Assegnazione temporanea di alloggi comunali o procurati destinati all'emergenza.

Allo scopo di garantire una sistemazione alloggiativa per un adeguato periodo di tempo, come risposta temporanea a situazioni di emergenza abitativa il Comune di Pisa può individuare, tramite apposito atto deliberativo, gli alloggi di proprietà comunale destinati all'emergenza.

Nel caso in cui la disponibilità di alloggi di proprietà comunale sia insufficiente a soddisfare le necessità, il Comune può aumentare la disponibilità acquisendo in locazione, anche tramite operatori specializzati (agenzie sociali per la casa), alloggi da altri enti pubblici o da privati.

La gestione degli alloggi temporanei disponibili è di competenza della Servizio Sociale e Casa del Comune di Pisa, salvo diversa specifica disposizione in merito.

b. 1 - Modalità e condizioni per la concessione di alloggio di emergenza.

La concessione di alloggio di emergenza è subordinata all'assunzione di responsabilità da parte del beneficiario relativamente al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e di seguito riportate:

- I beneficiari sottoscrivono con l'Amministrazione apposito atto che definisce gli obblighi, le modalità e le condizioni della concessione e della eventuale risoluzione (~~Patto sociale~~) (**Allegato 2**).
- Gli assegnatari, nel Patto Sociale, si impegneranno a svolgere attività di volontariato, compatibilmente con le proprie condizioni di integrità fisica e psicologica.
- L'atto prevede espressamente l'obbligo per il beneficiario di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile, pena la revoca della concessione.
- L'utilizzo degli alloggi è riservato esclusivamente alle persone beneficiarie; esse useranno gli alloggi in maniera autonoma, secondo modalità e consuetudini improntate alla diligenza del buon padre di famiglia (art.1176 c.c.).

b. 2 - Non è consentito:

- arrecare disturbo al vicinato con rumori e suoni molesti di qualsiasi natura, come l'utilizzo di apparecchi radio e TV ad alto volume;
- tenere nell'abitazione o sue pertinenze materiali combustibili o infiammabili oltre la quantità strettamente necessaria per gli usi domestici;
- subaffittare i locali messi a disposizione, così come permettere la permanenza nell'alloggio di persone non espressamente autorizzate dall'Amministrazione;
- utilizzare l'alloggio per l'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali o di carattere professionale, né come sede di associazioni e/o fondazioni di alcun tipo;
- modificare o manomettere sia gli impianti che la struttura degli immobili;
- lasciare autoveicoli o motoveicoli nelle parti comuni al di fuori degli spazi a ciò destinati;
- lasciare animali liberi nelle parti comuni; i cani devono essere tenuti al guinzaglio ed i proprietari devono avere cura che non sporchino l'edificio e le aree comuni;
- eseguire opere di miglioria e/o di modifica sia all'interno che all'esterno dell'abitazione senza aver preventivamente richiesto e ottenuto l'autorizzazione del Comune; in caso di esecuzione di lavori e/o installazioni non autorizzate, il Comune può richiedere l'immediato ripristino delle opere, rispettivamente la rimozione dei manufatti installati, con spese a carico dell'assegnatario dell'alloggio.

b. 3 -Gli assegnatari hanno l'obbligo:

- di comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni socio-economiche e familiari e di documentare, al Servizio Sociale e Casa, la sussistenza delle condizioni che hanno dato diritto alla concessione, pena la revoca della concessione stessa;
- di comunicare e documentare tempestivamente all'Ufficio Casa le motivazioni che dovessero impedire il regolare pagamento dei canoni concessori per fattori esterni indipendenti dalla volontà dell'assegnatario;
- di dare preventiva notizia al Comune in caso di assenza prolungata (per assenze che si protraggano per più di due settimane, comunicando il motivo e il tempo dell'assenza);
- al momento del rilascio di consegnare l'immobile nello stesso stato in cui lo hanno trovato (Nei casi di revoca della concessione e, quindi, rilascio dell'alloggio il beneficiario autorizza, sin dalla stipula dell'atto, l'Amministrazione Comunale, ad accedere ai locali).

b. 4 – Animali.

È consentito tenere animali domestici all'interno degli appartamenti purché vengano tenuti in condizioni di salubrità e non rechino danno, molestia o disturbo. Per animale domestico si intende l'animale da compagnia, cioè quello che ragionevolmente e per consuetudine è tenuto in appartamento per ragioni affettive.

b. 5 – Controllo e gestione dell'alloggio.

L'atto di assegnazione dovrà prevedere l'espressa riserva per l'Amministrazione Comunale, in caso di necessità e in relazione alla tipologia degli alloggi, alla composizione e allo stato di disagio sociale dei nuclei familiari, che ne facciano richiesta, di rideterminare le concessioni effettuate, disponendo i passaggi dei nuclei familiari beneficiari a sistemazioni abitative diverse, tenendo conto anche del parere della Commissione tecnica di cui al successivo art.7. In caso di rifiuto al trasferimento da parte del nucleo familiare interessato si procederà alla revoca della concessione.

In casi di particolare emergenza e per limitati periodi di tempo, si può disporre la concessione dello stesso alloggio in regime di coabitazione a due nuclei familiari fatti salvi i limiti di affollamento previsti per legge. In caso di rifiuto alla coabitazione, si procederà alla revoca della concessione del nucleo familiare già beneficiario dell'alloggio e alla decadenza del diritto di concessione anche su altro alloggio, che si renda disponibile, per l'altro nucleo familiare.

La concessione in uso temporaneo delle unità abitative o di una parte di esse (in coabitazione) verrà effettuata mediante determinazione del Dirigente/Responsabile P.O. competente, come pure la revoca della concessione, dopo opportuna consultazione della Commissione tecnica di cui al successivo art.7. Il beneficiario dovrà occupare l'alloggio concesso entro il termine indicato nell'atto di concessione, al quale accede il verbale di consegna delle chiavi, pena la revoca della concessione stessa, salvo motivi sopraggiunti, indipendenti dalla volontà del beneficiario, che saranno valutati da parte del Dirigente/Responsabile P.O. concedente.

Il Comune ha la facoltà, in qualsiasi momento, di verificare, tramite propri incaricati, il corretto uso dei locali e degli arredi eventualmente assegnati, lo stato di conservazione, la pulizia ed il rispetto delle regole del presente Regolamento e delle basilari regole di convivenza civile.

b. 6 – Concessione di alloggio.

All'atto della concessione, il beneficiario, dovrà sottoscrivere apposito atto contenente le modalità d'uso dell'alloggio, eventuale compensazione delle spese, nonché, altre eventuali clausole, unitamente alla consegna delle chiavi e di copia del presente regolamento.

b.7 - Durata delle concessioni in uso temporaneo.

Gli alloggi vengono concessi per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza abitativa e comunque per una durata non superiore a 18 mesi dalla data di concessione dell'alloggio. In circostanze eccezionali, perdurando il grave disagio socio-economico degli assegnatari, potrà essere autorizzata da parte del Dirigente/Responsabile P.O. competente, previo parere della Commissione, una proroga della durata di 6 mesi.

Alla scadenza della concessione, verrà disposto, con apposito atto del Funzionario comunale Dirigente /Responsabile P.O. competente, il rilascio dell'immobile occupato senza titolo da parte del beneficiario, mediante gli strumenti di tutela previsti ex lege.

b.8 - Manutenzione dell'alloggio assegnato

I lavori di manutenzione ordinaria delle unità abitative sono a carico dei beneficiari. Al momento della consegna dell'alloggio verrà stilato un verbale in cui verrà indicato lo stato dell'immobile ed elencati gli arredi eventualmente esistenti, che saranno concessi in uso. Il beneficiario sarà ritenuto responsabile per eventuali danneggiamenti riscontrati e dovrà provvedere al ripristino a propria cura e spese.

Sono, altresì, a carico del beneficiario le spese inerenti le utenze domestiche (acqua, luce, gas, ecc.) nonché la spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Nel caso in cui il concessionario intenda provvedere, a sua cura e spese, ad effettuare lavori di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione dell'Ente comunale, si potrà procedere alla compensazione della spesa sostenuta ed autorizzata dal Comune con il canone concessorio.

b.9 - Condizioni risolutive della concessione in uso temporaneo

La concessione temporanea dell'alloggio viene, comunque, revocata ogni qualvolta il beneficiario:

- non abbia fatto la domanda per alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile, indetto dal Comune di Pisa;
- abbia ottenuto assegnazione di alloggio ERP o, comunque, disponibilità non precaria di un altro alloggio;
- sia moroso del canone concessorio per un periodo superiore a 2 mesi, senza giustificazione ritenuta motivata da parte dell'Ufficio Casa;
- abbia ottenuto la concessione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
- non abbia preso possesso dell'alloggio entro il termine indicato nell'atto di assegnazione;
- abbia ceduto tutto o parte dell'alloggio concesso, non abiti stabilmente l'alloggio concesso o lo lasci inutilizzato, assentandosi per un periodo superiore a due settimane consecutive, senza espressa autorizzazione del Comune;
- abbia adibito l'alloggio ad attività illecite accertate dalle competenti autorità;
- ospiti, anche temporaneamente, senza l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Casa, terze persone non facenti parte del nucleo familiare beneficiario, così come individuato dall'atto di concessione temporanea;
- ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;
- si rifiuti di trasferirsi in altro alloggio diverso da quello precedentemente concesso;
- si rifiuti di coabitare con altro nucleo familiare, secondo quanto disposto al precedente punto b.5;
- non abbia provveduto al ripristino delle strutture e/o arredi, a propria cura e spese, in caso di danneggiamento accertato a seguito di verifica,
- non abbia rispettato quanto previsto nell'atto di concessione temporanea e nel Regolamento vigente.

La revoca della concessione avverrà attraverso provvedimento del Dirigente/Responsabile P.O. del Servizio Sociale e Casa del Comune.

b.10 Recupero forzoso degli alloggi

Qualora l'assegnatario non rilasci l'alloggio nei termini indicati nell'atto di revoca o nel provvedimento di rilascio (in caso di scadenza del termine di assegnazione), il Dirigente/Responsabile del servizio Sociale e Casa del Comune disporrà il recupero coattivo dell'alloggio, assegnando al Comando di Polizia Municipale il compito della relativa esecuzione con la collaborazione delle altre autorità di ordine pubblico e dai servizi di supporto così individuati: Patrimonio e Ufficio Manutenzioni, per le operazioni di trasporto e ricovero di suppellettili e arredi, Ufficio Manutenzioni per la sostituzione e messa in sicurezza della serratura, Ufficio Politiche Sociali per la redazione dei processi verbali.

L'atto di sgombero, adottato dal Dirigente/Responsabile P.O. dovrà contenere l'ora e il giorno dell'esecuzione ed essere notificato all'assegnatario e ai servizi deputati alle operazioni nelle forme di legge.

b.11 – Canone concessorio

Alle famiglie assegnatarie degli alloggi per l'emergenza abitativa di proprietà dell'Ente o assunti in locazione da privati è richiesto un canone (concessorio), stabilito e aggiornato periodicamente con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

C) Albergazione temporanea.

E' la sistemazione temporanea in strutture private di natura ricettiva-alberghiera che di norma non può essere superiore a 10 (dieci) giorni. L'intervento è gratuito per i nuclei con ISEE al di sotto del minimo vitale; i nuclei con ISEE superiore al minimo vitale partecipano alla spesa con una somma pari al 10% del reddito netto complessivo del nucleo familiare e, comunque, tale da lasciare agli stessi la disponibilità del minimo vitale.

In caso di sfratto eseguito nei confronti di un nucleo, non collaborante rispetto al progetto di aiuto proposto dai Servizi Sociali Territoriali, l'albergazione è disposta solo nei confronti dei soggetti fragili presenti (anziani, minori, disabili), a tutela degli stessi (nel caso di minori, anche della madre), per il tempo strettamente necessario a consentirne la sistemazione autonoma.

L'albergazione può essere, altresì, disposta per periodi più lunghi rispetto a quelli sopra indicati, nei confronti dei nuclei in emergenza, come definiti al precedente art.3, collaboranti rispetto al progetto di aiuto proposto dai Servizi Sociali Territoriali, quando il nucleo non sia in grado di reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato anche con il contributo di cui al precedente art.4.a.2 e nei confronti degli stessi non sia immediatamente disponibile alcun alloggio di proprietà comunale o assunto in locazione dal Comune.

In ogni caso l'intervento deve prevedere un termine massimo per l'erogazione delle risorse prodromiche allo strumento dell'albergazione e funzionali alla facilitazione della configurazione del turnover dei richiedenti ai fini del pieno soddisfacimento della domanda degli utenti.

Art. 16 – CASI DI ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI.

Sono esclusi dai suddetti interventi i nuclei familiari che:

- non abbiano rispettato le condizioni previste dal contratto di aiuto o altro percorso di sostegno eventualmente attivato dalla S.d.S. o siano incorsi in precedenti provvedimenti di decadenza o revoca dai benefici concessi dal Comune;
- abbiano rifiutato un alloggio/sistemazione od ogni altro percorso proposti dall'Amministrazione Comunale;
- abbiano occupato senza titolo alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, o altro immobile di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Ente Comunale;
- abbiano subito sfratti esecutivi promossi dal soggetto gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- abbiano configurato una situazione di morosità in un rapporto antecedente con il soggetto gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- abbiano precedenti penali relativi a reati di particolare efferatezza ovvero conducano una vita incompatibile con la quiete pubblica e la normale convivenza civile oppure conducano in maniera impropria l'alloggio o la struttura ricettiva procurata.

Art. 17– COMMISSIONE TECNICA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA ABITATIVA.

Al fine di garantire l'impegno dell'Ente comunale di governare il fenomeno dell'emergenza abitativa, assicurando il novero di interventi illustrati dal presente Regolamento, l'Amministrazione, costituisce un apposito soggetto funzionale alla gestione del fenomeno, definito "*Commissione Tecnica di Gestione dell'Emergenza Abitativa*".

La Commissione, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e della normativa vigente in materia di interventi e servizi sociali, valuta gli elementi oggettivi e soggettivi del nucleo familiare in condizione di emergenza abitativa e propone gli interventi da attivare, tenendo conto anche del progetto complessivo predisposto dall'Assistente Sociale responsabile del caso, nonché del supporto della rete territoriale del Volontariato.

La Commissione individua l'intervento attivabile mediante una valutazione complessiva degli interventi e dei servizi già eventualmente previsti.

Resta inteso che per realizzare una politica abitativa responsabile e non meramente assistenziale, il progetto di intervento deve essere a termine e prevedere un'uscita dal circuito dei servizi, al fine di garantire, in virtù delle risorse disponibili, un *turnover* adeguato che sappia garantire i giusti interventi ad una platea variegata di persone finalizzato a garantire una piena equità sociale. La Commissione è presieduta dal Dirigente/Responsabile P.O. del Servizio Sociale e Casa del Comune, o suo/a delegato/a, che provvede anche a convocarla mensilmente o su richiesta di uno dei componenti. L'Amministrazione Comunale, nei periodi di forte tensione abitativa, può chiedere la convocazione della Commissione per il tramite dell'Assessore con delega alla Casa, mediante atto scritto e trasmesso al Dirigente/Responsabile del Servizio Sociale e Casa del Comune o suo/a delegato/a, che provvede a convocarla. La Commissione è composta oltre che dal

Dirigente/Responsabile P.O. sopradetto, da un membro dell'Ufficio Casa, da un membro dell'Ufficio Sociale del Comune di Pisa e da un Rappresentante della S.d.S. pisana.

La decisione finale sulla scelta relativa alla tipologia di intervento da dover adottare spetta, in piena autonomia, al Dirigente / Responsabile P.O. del Servizio Sociale e Casa. Possono essere invitati di volta in volta a partecipare per approfondimenti specifici sui casi trattati, delle personalità competenti e preparate sui singoli casi.

Delle sedute della Commissione viene redatto apposito verbale.

In riferimento ad ogni singolo caso la Commissione:

- accerta la sussistenza della condizione di emergenza abitativa in base a quanto disposto dal presente regolamento;
- esamina ed esprime il proprio parere sull'intervento ritenuto più opportuno in base alle specificità del caso preso in esame;
- individua i soggetti in emergenza aventi titolo all'assegnazione temporanea di alloggi pubblici ai sensi del presente regolamento.

La Commissione, inoltre, redige apposito documento esplicativo delle modalità operative per la gestione dell'emergenza da parte degli operatori di SdS nel caso di esecuzione forzata dello sfratto, dandone informazione a tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nei vari momenti dell'esecuzione.

Gli interventi di emergenza per albergo e l'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 4 (lett. a e c), valutati e ratificati in Commissione nei limiti delle risorse comunali trasferite alla S.d.S. Pisana, su proposta dell' assistente sociale di riferimento, sono autorizzati dai competenti organi della S.d.S. Pisana in forza della delega a questa conferita in materia d'emergenza abitativa.

Il/la Dirigente/Responsabile P.O. del Servizio Sociale e Casa del Comune, invece, adotta il provvedimento di concessione relativo agli interventi di cui all'art.4 15 (lett.b - concessione temporanea di alloggi di emergenza) nonché di utilizzo autorizzato (art.1), salvo diversa specifica disposizione dell'amministrazione in merito.

Ogni tre mesi o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, tramite richiesta scritta dell'Assessore competente, il/la Dirigente/Responsabile P.O. del Servizio Sociale e Casa del Comune presenta una relazione alla stessa, in riferimento alla situazione complessiva dell'emergenza abitativa comunale e agli interventi attivati dai Servizi.

L'Assessore di riferimento ha l'obbligo di relazionare sullo stato della situazione illustrata dalla relazione del Responsabile del Servizio Sociale e Casa del Comune in Consiglio Comunale nel primo Consiglio utile.

Art. 18 – PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DELL'EMERGENZA.

La commissione di cui al precedente art. 7 procede alla valutazione dell'emergenza al fine di predisporre l'ordine di priorità degli interventi utilizzando i seguenti criteri:

1) Criteri Processuali:

Ordinanza di convalida di sfratto.....	Pt.2*
Significazione di sfratto.....	Pt.3*
Accesso da parte Uff. Giudiziario (dal secondo in poi)	Pt.4*
Sfratto eseguito.	Pt.5*

2) Criteri Economici:

ISEE pari a "0"	Pt.2
ISEE da "0" al "minimo vitale".....	Pt.1

3) Criteri Sociali:

Presenza nel nucleo familiare di disabili o invalidi oltre il 66 % certificati <i>ex lege</i>	Pt.4
Presenza nel nucleo familiare di genitore solo con figlio/i a carico	Pt.3
Presenza nel nucleo familiare di minori al di sotto dei 10 anni	Pt.2
Presenza nel nucleo familiare di anziani ultra 70enni	Pt.1
Presenza nel nucleo familiare di grave situazione sanitaria in corso di accertamento	Pt.2

4) Criteri di Storicità:

Residenza nel Comune di Pisa da cinque a dieci anni	Pt.1*
Residenza nel Comune di Pisa da dieci a venti anni	Pt.2*
Residenza nel Comune di Pisa da venti a trenta anni	Pt.3*
Residenza nel Comune di Pisa da oltre trenta anni	Pt.6*

Nota: i punteggi contrassegnati con * non sono tra loro cumulabili nella medesima categoria

In tutti quei casi in cui un cittadino perde la propria unica abitazione per via di eventi indipendenti dalla volontà dell'uomo, come terremoti, uragani o altre calamità naturali, attestate dalle Autorità competenti, integrando, da quel fatto, gli estremi richiamati nelle condizioni d'accesso del presente regolamento, gli verrà data la massima prelazione in ordine agli interventi previsti da questa fonte, al fine di fornirgli un ristoro tempestivo e adeguato.

Art. 19 – CRITERI IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO.

In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti ulteriori criteri di preferenza:

1. problemi sanitari di uno dei componenti il nucleo familiare;
2. maggiore numero dei figli minori a carico
3. minore ISEE;
4. maggiore numero accessi con forza pubblica;
5. anteriorità della data di esecuzione dello sfratto;
6. maggiore storicità di presenza sul territorio del comune di Pisa;
7. perdita dell'abitazione per calamità naturali.

I criteri sopraelencati non si intendono in ordine gerarchico. In caso di parità di numero degli stessi sarà data preferenza alla storicità.

TITOLO III – MOBILITA' E COMMISSIONE ERP

Art.20 – MOBILITA' EXTRAGRADUATORIA

La mobilità extragraduatoria potrà essere effettuata d'ufficio o su domanda degli interessati previo parere favorevole della Commissione ERP, purché in alloggio di dimensioni sostanzialmente equivalenti o minori a quello già occupato e solo in caso di situazioni di grave conflittualità del nucleo familiare documentata o segnalata dalle forze dell'ordine o di documentato disagio psico-fisico documentato insostenibile.

Art. 21 - COMMISSIONE ERP

La Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione e mobilità di cui all'art.5 del regolamento LODE approvato con delibera dell'Assemblea LODE n°65/2016 è nominata dal Sindaco ed è formata, dai seguenti membri:

Presidente:

- Dirigente Direzione Politiche Abitative;

Altri Membri:

- n°2 dirigente o funzionario del comune di Pisa;

- n°1 dirigente o funzionario di APES ScpA;

- n°1 dirigente o funzionario della SDS;

o loro delegati facenti parte degli uffici di appartenenza.

Segretario verbalizzante: un istruttore amministrativo dell'ufficio casa.

La stessa avrà competenza specifica consistente nelle decisioni sulle opposizioni alle graduatorie provvisorie dell'ERP, della mobilità e del contributo a sostegno del canone di locazione previsto dalla legge 431/1998, nella redazione delle conseguenti graduatorie definitive.

La suddetta Commissione potrà, altresì, essere consultata dal Comune ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Il regolamento interno della Commissione, adottato nella seduta di insediamento, dispone in ordine alle convocazioni della Commissione e alle modalità di voto, garantendo l'efficacia e la celerità dei lavori. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito per tutti i componenti.

La funzione di Segretario verbalizzante sarà svolta da personale della Direzione Politiche Abitative.

Art.22 - NORMA FINALE

Sono abrogate:

1. la delibera di G.C. n°133 del 22 ottobre 2008 avente ad oggetto: “*Commissione in materia di bandi per assegnazione e mobilità istituita con deliberazione G.C. n°62 del 31 maggio 2004 - modifica composizione e competenze*”;
2. la deliberazione di C.C. n°80 del 16 dicembre 2008 avente ad oggetto “*Regolamento degli interventi per l'emergenza casa. Modifica*”.
3. la delibera di G.C. n. 247 del 19 dicembre 2012 avente ad oggetto “*Riserve per assegnazioni di alloggi ordinarie e straordinarie e criteri per la mobilità*” in merito a riserve di alloggi per sfratti e per emergenza abitativa e mobilità;

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalla legge regionale n°96/1996 (e sue successive modifiche e/o integrazioni) e dalla vigente normativa in materia.